

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità

Violazione dei diritti umani

Tratto dal preambolo della Convenzione ONU adottata il 13 dicembre 2006

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

[...]

b) *Riconoscendo* che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nei Patti internazionali sui **diritti umani**, hanno proclamato e convenuto che ciascun individuo è titolare di tutti i diritti e delle libertà ivi indicate, senza alcuna distinzione;

(c) *Riaffermando* l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e interrelazione di tutti i **diritti umani** e libertà fondamentali e la necessità di garantirne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità senza discriminazioni;

[...]

(h) *Riconoscendo altresì* che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità e del **valore connaturati alla persona umana**;

[...]

(j) *Riconoscendo* la necessità di promuovere e proteggere i **diritti umani** di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono un maggiore sostegno;

(k) *Preoccupati* per il fatto che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società come membri eguali della stessa, e ad essere oggetto di violazioni dei loro **diritti umani** in ogni parte del mondo;

[...]

(m) *Riconoscendo* gli utili contributi, esistenti e potenziali, delle persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e che la promozione del pieno godimento dei **diritti umani** e delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità accrescerà il senso di appartenenza ed apporterà significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà;

[...]

(y) *Convinti* che una convenzione internazionale globale ed integrata per la promozione e la protezione dei diritti e della **dignità delle persone con disabilità** potrà contribuire in modo significativo a riequilibrare i profondi svantaggi sociali delle persone con disabilità

e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

Articolo 1 - Scopo

1.1 Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

[...]

Ad oggi, questo scopo è stato perseguito solo parzialmente. Pertanto le persone con disabilità uditiva sono soggette a privazioni e a discriminazioni di tipo personale e sociale.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

per “comunicazione” si intendono le lingue, la visualizzazione di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali accessibili nonché i sistemi, gli strumenti ed i formati di comunicazione migliorativa ed alternativa scritta, sonora, semplificata, con ausilio di lettori umani, comprese le tecnologie dell’informazione e della comunicazione accessibili;

per “linguaggio” si intendono le lingue parlate e la lingua dei segni, come pure altre forme di espressione non verbale;

per “discriminazione fondata sulla disabilità” si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

[...]

L'originario disegno di legge (DDL n. 37) - approvato dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato il 16 marzo 2011, e trasmesso all'altro ramo del Parlamento con denominazione proposta di legge n. 4207 - è stato completamente stravolto dal Comitato ristretto nominato dalla XII Commissione Affari Sociali della Camera.

Il Comitato ristretto, infatti, il 5 luglio 2011 ha presentato un nuovo testo, definito "testo base" del tutto insoddisfacente, vale a dire, difforme non solo da quello approvato al Senato, ma anche e soprattutto dai principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con legge n. 18/2009.

Il testo base, proprio nel mese di febbraio 2012, ha concluso il giro delle Commissioni tenute a esprimere il proprio parere (favorevole o contrario) e sta adesso proseguendo il suo iter alla Camera. Le commissioni interpellate sono state la I Affari Costituzionali, II Giustizia, III Affari Esteri, V Bilancio, Tesoro e Programmazione, VII Scienza, Cultura e Istruzione, XI Lavoro, XIV Unione Europea e quella per le Questioni Regionali

Rispetto al ddl n. 37, il testo della proposta di legge n. 4207, adottato dal Comitato ristretto della Commissione Affari Sociali della Camera, ha omesso alcuni punti fondamentali per garantire il pieno riconoscimento e la fruizione della Lingua dei Segni Italiana, in primis:

- la promozione dell'acquisizione e dell'uso della lingua dei segni stessa;

in questo modo, si è finito con il privilegiare il punto di vista strettamente medico (con il relativo sostegno per la ricerca in questo ambito), decontestualizzando l'aspetto culturale e sociale di fondamentale importanza nella vita quotidiana delle persone sorde.

- Da ciò conseguono:

- una mancanza di rispetto e di valorizzazione della Lingua dei Segni Italiana;
- una discriminazione delle persone sorde, non solo ai sensi della richiamata Convenzione ONU, ma anche sul piano dei diritti umani costantemente richiamati dalla Convenzione stessa (vd. ad esempio il "Preambolo" riportato all'inizio di questo documento);
- una negazione della libertà di scelta della propria lingua, con conseguenze

anche sul piano dei contesti formativi (come, ad esempio, la mancata previsione dell'insegnamento e dell'uso della LIS nell'ambito di percorsi universitari e post lauream).

In conclusione, non sembra proprio essere riconosciuta alle persone sorde la capacità di autodeterminarsi, ossia di compiere autonomamente e consapevolmente le proprie scelte di vita.

Noi ci chiediamo, allora: con quale diritto i deputati del nostro governo possono decidere - proprio loro che non sono sordi, non lo sono mai stati e probabilmente non lo saranno mai - che cosa è meglio per le persone sorde? Tutto questo è inaccettabile.

Art. 3 Principi generali

Fra i principi richiamati dall'art. 3 della Convenzione ricordiamo, in particolare:

a. il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;

b. la non discriminazione;

[...]

f. l'accessibilità;

[...]

h. il rispetto dello sviluppo delle capacità dei minori con disabilità e il rispetto del diritto dei minori con disabilità a preservare la propria identità.

La XII Commissione Affari Sociali e le altre Commissioni della Camera dei Deputati, che hanno espresso il proprio parere sulla proposta di legge 4207, hanno ignorato completamente le prospettive, le ragioni, le grida e le proteste nazionali ed internazionali delle persone sorde.

La comunità nazionale e internazionale dei sordi e molte persone udenti che usano la lingua dei segni, nei giorni della protesta di Maggio e Giugno 2011, hanno sfilato davanti al parlamento, alle prefetture, alle ambasciate italiane, cercando di far sentire la propria voce.

La Camera dei Deputati, tuttavia, si è dimostrata più "sorda" dei sordi; essa, infatti, ha proseguito nell'iter di approvazione del provvedimento, senza dare sufficiente ascolto alle persone sorde segnanti e a quelle udenti che, per motivi professionali, di ricerca o di studio ricorrono quotidianamente a questa lingua.

I deputati hanno seguito ciecamente i convincimenti delle associazioni di medici – quali la SIAF (Società Italiana di Audiologia e Foniatria), la SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria), la AOOI (Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani) – e dei genitori – come la FIADDA

(Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei Diritti degli Audiolesi) e il Comitato Nazionale Genitori Familiari Disabili Uditivi – che rifiutano un modello di educazione bilingue e/o la realtà della situazione delle persone sorde italiane che sono nella grande maggioranza bilingui, ovvero conoscono e usano entrambe le lingue: l'Italiano (parlato e scritto) e la Lingua dei Segni Italiana.

Auspicavamo che, durante le fasi di discussione della proposta di legge 4207, i membri della XII Commissione e, successivamente, del Comitato ristretto – proprio in ragione del fervente dibattito che andava sempre più crescendo intorno all'argomento – avrebbero deciso di concedersi un tempo adeguato per conoscere e comprendere le ragioni, il punto di vista, le istanze delle persone sorde, sordo-cieche e udenti che utilizzano la LIS. Ma così non è stato e addirittura la discussione del provvedimento è stata caratterizzata, alla fine di luglio, dal ritiro forzoso di tutti gli emendamenti.

Art. 5 Uguaglianza e non discriminazione

1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.

2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.

[...]

Il 15 febbraio 2012, la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione ha espresso parere contrario alla proposta di legge 4207 con l'incredibile motivazione che il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana « *potrebbe portare più che ad includere i non udenti nella società, ad escluderli, precludendo loro di esprimersi attraverso la stessa lingua circolante [...]* » e, dunque, favorendo la loro stessa ghettizzazione.

Noi ci chiediamo: dov'è la tutela e la protezione per le persone sorde? Questo costituisce un esempio di vera e propria discriminazione, dovuta all'ignoranza e, quindi, un fatto GRAVISSIMO.

La **Convenzione** adottata dalle **Nazioni Unite** il **13 dicembre 2006** in molteplici disposizioni (artt. 2, 9, 21, 24 e 30), accorda tutela e promuove le lingue dei segni sulla base del riconoscimento della specifica identità culturale e linguistica delle persone sorde.

In particolare, l'**art. 21**, che ha ad oggetto la libertà di espressione, opinione e

accesso all'informazione, stabilisce che gli Stati Parti provvedano:

- «*a riconoscere e promuovere l'uso della lingua dei segni*» (comma 1, lett. e);

- oltre che ad «*accettare e facilitare nelle attività ufficiali il ricorso, da parte delle persone con disabilità alla lingua dei segni [...]*» (comma 1, lett. b).

Alla luce della **ratificata** della Convenzione da parte del nostro Paese (**legge 3 marzo 2009, n. 18**) il legislatore italiano è vincolato ad emanare una normativa interna ispirata ai principi in essa proclamati,

Inoltre — come sottolineato da Benedetta Marziale, coordinatrice dello Sportello sulla sordità dell'ISSR [Considerazioni B.Marziale riconoscimento-LIS.pdf](#) — la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali, così come previsto dall'art. 117, comma 1 della Costituzione. La norma costituzionale appena citata, dunque, ponendo nel comma 1 il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati internazionali quale requisito generale di validità delle norme interne, determina l'ulteriore conseguenza che la norma nazionale incompatibile con gli obblighi internazionali — fra cui, evidentemente, anche quelli posti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità — viola per ciò stesso tale parametro e va ritenuta pertanto costituzionalmente illegittima, come è stato chiarito dalla Corte Costituzionale. Il riferimento è alle sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007.

La piena esecuzione dei principi e dei diritti sanciti nella Convenzione ONU deve, inoltre, essere invocata anche alla luce del disposto di altre due norme costituzionali — gli artt. 2 e 3 — che, rispettivamente, richiedono «*l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*» ed attribuiscono a tutti i cittadini pari dignità sociale e l'uguaglianza «*davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*».

Il Movimento LIS Subito!

Roma, 2 maggio 2012